I.P.S.S.S. "F.L. MORVILLO FALCONE"
BRINDISI

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI

"Francesca Laura MORVILLO FALCONE"
Via Galanti, 1 - Tel. 0831/513991
brrf010008@istruzione.it – brrf010008@pec.istruzione.it
www.morvillofalconebrindisi.edu.it
72100 B R I N D I S I

I.P.S.S.S. "F.L.MORVILLO FALCONE"
BRINDISI
Prot. 0001762 del 29/01/2021
(Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Visto** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- **Visto** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- **Visto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- **Vista** la NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
    1. L. 146/90;
    2. Dlgs 165/01;
    3. ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 02/12/2020;
- **Tenuto conto** che in data 25/01/2021 si è provveduto presso l'Istituzione Scolastica a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS.

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1 – Elementi oggetto del Regolamento

- ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 02/12/2020 dalle OO.SS. rappresentative a livello nazionale del comparto Istruzione e l'ARAN;
- gli elementi oggetto dell'Accordo, sono riportati in tabella con i riferimenti all'articolato dell'Accordo.

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (art. 2)	PRESTAZIONI INDISPENSABILI (art. 2)	TIPOLOGIA CONTINGENTI (art. 3)
a) istruzione scolastica	a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità, esami di qualifica, esami preliminari	docente, assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone	b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi	assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico	c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento	d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo

Art. 2 – Contingenti minimi

In tabella sono riportati i contingenti minimi definiti per questa Istituzione Scolastica con i rispettivi criteri di individuazione:

PRESTAZIONI INDISPENSABILI	CONTINGENTI minimi	Unità di personale *(quantitativi presunti)*	Criterio di individuazione
a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità	docenti: il CdC;	*tutti*	*nessuno*
	assistente amministrativo	*2*	*Volontario/a turnazione*
	assistente tecnico	*2*	
	collaboratore scolastico	*2*	
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi	assistente del reparto o del laboratorio	*1*	*Volontario/a turnazione*
	collaboratore scolastico	*1*	
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	assistente tecnico	*1*	*Volontario/a turnazione*
	collaboratore scolastico	*1*	*Volontario/a turnazione*
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	direttore dei servizi generali ed amministrativi	*1*	*Nessuno*
	assistente amministrativo	*1*	*Volontario/a turnazione*

Art. 3 – Criteri di individuazione dei contingenti minimi

In tabella sono riportati, per ogni tipologia di contingente, gli specifici criteri di individuazione:

PRESTAZIONI INDISPENSABILI	CONTINGENTI minimi (art. 3)	Criterio di individuazione
a1)	docenti: il CdC;	
	assistente amministrativo	*TURNAZIONE*
	assistente tecnico	*TURNAZIONE*
	collaboratore scolastico	*VOLONTARI*
b1)	assistente del reparto o del laboratorio	*TURNAZIONE*
	collaboratore scolastico	*VOLONTARIO*
c1)	assistente tecnico	*TURNAZIONE*
	collaboratore scolastico	*VOLONTARIO*

d1)	direttore dei servizi generali ed amministrativi	
	assistente amministrativo	*VOLONTARIO*

Art. 4 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art. b10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Art. 5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.
Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.
I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 6 – Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art. 7 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:
- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 8 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della Legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Irene Esposito